



COMUNE DI ALBIATE

Cod. 10894

Delibera N. 13 del 28/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
"TASI" - ANNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 in Albiate, nella civica Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Confalonieri rag. Diego.

Assiste il Segretario Comunale Capo Fiorella dr. Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

	Presente	Assente
CONFALONIERI DIEGO	Sì	==
LAZZARIN RINA	Sì	==
REDAELLI GIULIO ENEA	Sì	==
CONFALONIERI FABRIZIO	Sì	==
LONGONI MONICA	Sì	==
DE MORI ALBERTO	Sì	==
IELPO NORBERTO	Sì	==
BAICHIN NICOLETTA	Sì	==
USAI GABRIEL	Sì	==
CRIPPA CLAUDIO	Sì	==
LONGONI MARIA ANGELA	Sì	==
BORDON CINZIA	Sì	==
ANOARDO LUCA	==	Sì
TOTALE	12	1

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 28/4/2016


OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - ANNO 2016

PARERE TECNICO EX ART.49 D.Lgs. N.267/2000

Settore Economico Finanziario

FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
DI SANTO ANGELA




PARERE CONTABILE EX ART.49 D.Lgs. N.267/2000

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Di Santo Angela



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 che istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo, concernenti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi:

- Il comma 669, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- Il comma 675, il quale prevede che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- Il comma 676, il quale prevede e che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille; il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- Il comma 682, il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina:
 - a) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
 - b) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- Il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità in materia di TASI, si riportano quelle di interesse per il Comune di Albiate, (comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208) riguarda l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e dei terreni agricoli; dal 2016, inoltre, la rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E sarà determinata con esclusione dei macchinari, congegni e attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2015, con l'esclusione di quelle relative all'abitazione principale e pertinenze che è stata esentata per Legge dall'applicazione del tributo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07.08.2015 di approvazione delle aliquote TASI anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 dell'8 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

VISTO in particolare l'art. 38 del regolamento, il quale ha previsto che l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, ed il relativo costo, viene determinata annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote;

DATO ATTO che per i servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, considerato che esso si è notevolmente abbassato per l'esenzione introdotta per l'abitazione principale:

TIPOLOGIA SERVIZI	COSTI	
	Parziali	Totali
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 196.000,00
Utenze	€ 134.000,00	
Manutenzione	€ 62.000,00	
MANUTENZIONE DEL VERDE		€ 78.000,00
VIABILITA'		€ 68.000,00
Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazione codice della strada)	€ 36.000,00	
Servizio sgombero neve	€ 32.000,00	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		€ 131.100,00
Personale	€ 127.100,00	
Spese per carburante autovetture P.L.	€ 4.000,00	
TOTALE COSTI INDIVISIBILI		€ 473.100,00
GETTITO PREVISTO TASI		€ 150.000,00
TASSO DI COPERTURA SPESE		31,7%

VISTO l'art. 13, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha attribuito ai comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

RITENUTO, pertanto, di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di restauro e/o risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma I del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);
- Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio;
- L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) Da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione;

RITENUTO, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio ed a copertura parziale dei suddetti costi, di mantenere per l'anno d'imposta 2016 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) alla luce della normativa vigente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993	1 per mille
Abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare;	0
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,3 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare;	2,3 per mille
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza	2,3 per mille

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,3 per mille
Fabbricati categoria catastale D (quota a carico proprietario immobile 90% - quota a carico utilizzatore immobile 10%)	2,4 per mille
Altri immobili soggetti ad IMU, terreni agricoli e aree fabbricabili	0

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine ordinario previsto dall'art. 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per deliberare l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze;
- Le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che l'invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la pubblicazione nel sito informatico entro il 28 ottobre;

ACQUISITO l'allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1 e 147 quinquies del D. Lgs. N. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario,

Con voti espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti con il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Crippa Claudio, Longoni Maria Angela, Bordon Cinzia),

DELIBERA

1. Di dare atto che le promesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), per l'anno d'imposta 2016, nella misura seguente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993	1 per mille
Abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare;	0
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,3 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare;	2,3 per mille
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	2,3 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,3 per mille
Fabbricati categoria catastale D (quota a carico proprietario immobile 90% - quota a carico utilizzatore immobile 10%)	2,4 per mille
Altri immobili soggetti ad IMU (compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili)	0

3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

TIPOLOGIA SERVIZI	COSTI	
	Parziali	Totali
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 196.000,00
Utenze	€ 134.000,00	

Manutenzione	€ 62.000,00	
MANUTENZIONE DEL VERDE		€ 78.000,00
VIABILITA'		€ 68.000,00
Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazione codice della strada)	€ 36.000,00	
Servizio sgombero neve	€ 32.000,00	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		€ 131.100,00
Personale	€ 127.100,00	
Spese per carburante autovetture P.L.	€ 4.000,00	
TOTALE COSTI INDIVISIBILI		€ 473.100,00
GETTITO PREVISTO TASI		€ 150.000,00
TASSO DI COPERTURA SPESE		31,7%

4. Di dare atto che le aliquote TASI di cui al precedente punto 2) garantiranno per l'anno 2016 un gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili di cui sopra nella misura stimata del 31,7% (visto l'esenzione per Legge dal tributo delle abitazioni principali) e che alla copertura mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;
5. Di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
 - L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di restauro e/o risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma I del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);
 - Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio;
 - L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - c) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - d) Da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione;
6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella sezione Tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto di quanto sopra;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Con voti espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti con il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Crippa Claudio, Longoni Maria Angela, Bordon Cinzia),

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile.

28/04/2016

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE
F.to Confalonieri rag. Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorella dr. Andrea

N. _____ R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000.

Lì 24/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorella dr. Andrea

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente copia è conforme all'originale.

Lì 24/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorella dr. Andrea

L'ufficio segreteria attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale dal giorno **24/05/2016** al giorno **08/06/2016**.

Lì 24/05/2016

L'UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **04/06/2016** (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorella dr. Andrea
